

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della tua dimora abituale.



Che cosa è assicurato?

✓ **Assistenza**, prevede l'invio dei seguenti artigiani in emergenza:

- fabbro,
- idraulico,
- elettricista,

fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, per l'uscita e la manodopera con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo e fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro, per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno, con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.

La garanzia prevede inoltre:

- l'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura,
- l'invio di un termoidraulico nelle 24 h,
- l'invio di un tapparellista nelle 24 h,
- l'invio di un vetraio nelle 24 h,
- l'invio di un tecnico riparatore elettrodomestici nelle 24 h,
- il reperimento e l'invio di un'impresa di pulizia per la pulizia straordinaria della tua dimora abituale a seguito di incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento, furto e atti vandalici compiuti dai ladri durante o nel tentativo di commettere il furto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo per le prestazioni d) e h) e con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo per le prestazioni e), f), g) e i).
- l'organizzazione del trasloco del tuo mobilio in caso di inagibilità della tua dimora abituale per incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo

✓ **Inagibilità dell'abitazione**, prevede l'indennizzo a seguito di inagibilità della tua dimora abituale per una serie di eventi quali: incendio, esplosione, scoppio, danni dovuti a sovraccarico di neve, danni da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo, ecc. In questi casi Europ Assistance si obbliga a riconoscerti:

- il 60% della mensilità retributiva se sei un lavoratore dipendente pubblico o privato. L'indennizzo ti verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità della tua dimora abituale e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;
- il 60% del reddito dichiarato se sei un lavoratore autonomo. L'indennizzo ti verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità della tua dimora abituale e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;
- un indennizzo pari ad Euro 500,00 per ogni mese di inagibilità della tua dimora abituale e fino ad un massimo di 12 mesi, se al momento del sinistro non ti trovi in una delle condizioni di cui ai punti 1. o 2.

✓ **Incendio del contenuto**, prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al contenuto della tua dimora abituale per i danni da:

- incendio e altri eventi (es: fulmine, esplosione, scoppio, caduta di ascensori e montacarichi, ecc.), fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

La garanzia prevede inoltre:

- l'indennizzo fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi che devi pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi fino alla concorrenza del 10% del relativo massimale;
- rischio locativo fino alla concorrenza di Euro 100.000,00;
- spese:
 - di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata,
 - di rifacimento materiale dei documenti della famiglia fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro,
 - di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e di trasporto al più vicino scarico fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;
 - di rimpiazzo del combustibile fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.

✓ **Furto**. È assicurato, nei limiti di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo, il contenuto della tua dimora abituale e relative dipendenze per i seguenti eventi:



Che cosa non è assicurato?

✗ Per l'**Assistenza** sono esclusi:

- i sinistri provocati o dipendenti da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, usura;
- i sinistri avvenuti in locali adibiti ad ufficio, ad esercizio commerciale e ad attività industriale.

✗ Per l'**Inagibilità dell'abitazione** e **Incendio del contenuto** sono esclusi i danni:

- causati da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione (ad eccezione dei casi di incendio, esplosione e scoppio);
- causati da pioggia limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole, e simili installazioni esterne;
- causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti; subiti dagli enti posti all'aperto, dagli alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
- provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- avvenuti in locali adibiti ad ufficio, ad esercizio commerciale e ad attività industriali.

✗ Per il **Furto** sono esclusi i danni:

- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- per smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- quando la tua dimora abituale rimane per più di 45 giorni consecutivi disabitati;
- ai beni che si trovano in abitazione diversa dalla tua dimora abituale



Ci sono limiti di copertura?

! Le prestazioni di **assistenza** sono operanti dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello di decorrenza e sono fornite fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.

! Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni al tra circostanza fortuita ed imprevedibile.

! Per l'**Inagibilità dell'abitazione**: l'indennizzo del primo sinistro, pari ad una mensilità della retribuzione, verrà riconosciuto solo qualora siano trascorsi trenta giorni consecutivi dalla data in cui le Autorità competenti hanno dichiarato l'inagibilità della dimora abituale. Europ Assistance non indennizza le frazioni delle mensilità retributive.

! Per l'**Inagibilità dell'abitazione** e **Incendio del contenuto**: la garanzia è prestata a condizione che i locali facciano parte del fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili e che il fabbricato sia costruito con materiali incombustibili.

! Per l'**Incendio del contenuto**: non sono considerati terzi: il coniuge e il convivente more uxorio, i tuoi genitori, i tuoi figli, qualsiasi altro tuo parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e abitino in unità immobiliari distinte.

Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) a cose che hai in consegna, custodia o che detieni a qualsiasi titolo; b) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Della somma assicurata per il contenuto, in caso di sinistro, Europ Assistance non pagherà più:

- di Euro 15.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
- del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro), tranne se i beni sono custoditi in cassette di sicurezza e simili. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, la garanzia copre le relative spese di procedura;
- del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.

In caso di danneggiamento o asportazione parziale di raccolte o collezioni, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

- furto con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali (porte, finestre etc..) e dei relativi mezzi di chiusura (serrature, sistemi di allarme etc.);
- rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- furto delle cose assicurate se portate da te e/o dai tuoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano vostra dimora saltuaria, limitatamente alla vostra permanenza in luogo. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo;
- guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
 - ai beni assicurati;
 - per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del 20% della somma assicurata;
 - ai locali che contengono i beni assicurati, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) fino alla concorrenza di Euro 1.500,00.
- scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale portati o indossati, all'esterno della dimora da te o dalle persone che vivono con te, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di Euro 150,00 per il denaro.

Sono ricompresi i furti avvenuti nella tua dimora abituale:

- con uso di chiavi false; con uso di chiavi vere smarrite o sottratte con l'inganno a te o a chi le detiene, purché tu abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo alla denuncia;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, commesso da persone che sono rimaste nella tua abitazione a tua insaputa. Il furto deve avvenire successivamente quando tutti i sistemi di protezione e chiusura (porte, finestre sistemi di allarme etc..) sono attivi;
- quando tu o i tuoi familiari siete presenti nei locali, se l'autore del furto è entrato in casa attraverso serramenti lasciati aperti e abbia commesso il reato a vostra insaputa;
- commessi dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nella dimora, purché tu ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.

! Per il Furto:

- in caso di furto commesso da persone entrate nella tua dimora abituale, attraverso serramenti lasciati aperti, Europ Assistance procede all'indennizzo previa deduzione di uno scoperto del 10% dal danno indennizzabile.
- In caso di scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale portati o indossati all'esterno della dimora da te o dalle persone che vivono con te e avvenuti all'estero, Europ Assistance applica uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 100,00 per sinistro.
- La garanzia è valida solo se la tua dimora abituale ha le pareti, i pavimenti ed i soffitti costruiti e rivestiti in muratura, mattoni o in cemento; ha le finestre che sono a più di 4 metri dalla superficie (terreno o acqua). Se non lo sono, devi proteggere le finestre con serramenti o con inferriate. Le inferriate devono essere fissate nei muri della dimora o nei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti ci possono essere delle aperture, che non devono essere tanto grandi da permettere ai ladri di entrare nella dimora senza forzarli. In caso di sinistro avvenuto quando i mezzi di chiusura dei locali non sono conformi a quanto su indicato o in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile, Europ Assistance corrisponde l'80% dell'importo liquidabile, restando il 20% rimanente a tuo carico.

Della somma assicurata, in caso di sinistro, Europ Assistance non pagherà più:

- di Euro 1.000,00 per singolo oggetto, per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- del 50% della somma assicurata per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;
- del 20% della somma assicurata per beni e oggetti riposti in ripostigli, cantine box ed altre eventuali dipendenze, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di Euro 200,00 per singolo oggetto;
- del 10% della somma assicurata per il denaro.

In caso di danneggiamento o asportazione parziale di raccolte o collezioni, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

! Per tutte le garanzie sono esclusi:

- i sinistri provocati o dipendenti da dolo;
- i sinistri provocati o dipendenti da: alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, atti di vandalismo, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.



Dove vale la copertura?

- ✓ La Polizza vale in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Alla sottoscrizione della polizza, potrai scegliere se corrispondere il premio con frazionamento mensile o annuale. Il mezzo di pagamento previsto è l'addebito in conto corrente. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, l'assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Polizza, salvo il buon fine del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza.

Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Danni

Protezione Casa



Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto

deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Protezione Casa - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Danni

PROTEZIONE CASA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Garanzia	L'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.
Indennizzo	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Modulo di Polizza	Il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato, e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza	Il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

Mod. 17152 - Nota Informativa PROTEZIONE CASA

Data ultimo aggiornamento 31.05.2017

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
 b) sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
 c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
 d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all'altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla dimora abituale dell'Assicurato e al suo contenuto con particolare riferimento ai rami Assistenza, Perdite Pecuniarie, Incendio e elementi naturali e Altri Danni ai Beni (Furto).

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nelle seguenti IV Sezioni delle Condizioni di Assicurazione:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi artt. 13 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Inagibilità dell'abitazione - vedi artt. 19 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Incendio del contenuto - vedi artt. 34 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Furto - vedi artt. 57 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Protezione Casa - Nota Informativa

Avvertenza

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate, all'interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - artt. 14 e 18;
- Sezione II - Assicurazione Inagibilità dell'abitazione - artt. 27, 28 e 33;
- Sezione III - Assicurazione Incendio del contenuto - artt. 39, 43, 44 e 50;
- Sezione IV - Assicurazione Furto - artt. 58 punto 58.2, 62 e 69.

Le principali esclusioni sono riportate, in ciascuna Sezione, in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 16;
- Sezione II - Assicurazione Inagibilità dell'abitazione - art. 22;
- Sezione III - Assicurazione Incendio del contenuto - art. 37;
- Sezione IV - Assicurazione Furto - art. 60.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni è prevista una condizione di sospensione delle garanzie ex art. 1901 Codice Civile per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 14;
- Sezione II - Assicurazione Inagibilità dell'abitazione - art. 24;
- Sezione III - Assicurazione Incendio del contenuto - art. 35;
- Sezione IV - Assicurazione Furto - art. 58.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione IV - Assicurazione Furto - art. 58, punto 58.1.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato =	Euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	Euro 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 9.000,00

4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulle prestazioni/garanzie ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo nell'Assicurazione Incendio del contenuto, il caso in cui la dimora abituale contenente i beni assicurati sia posta in un fabbricato non corrispondente alle caratteristiche indicate in Polizza.

6. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Alla stipulazione del contratto, il Contraente potrà scegliere se corrispondere alla Compagnia il premio di Polizza con frazionamento mensile o con frazionamento annuale.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- SEPA (SDD) - Autorizzazione permanente di addebito in c/c.

7. Rivalse

Avvertenza

Nelle Sezioni: II - assicurazione Inagibilità dell'abitazione e III - Assicurazione Incendio del contenuto, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso. Si rinvia agli artt. 26 e 42 delle Condizioni di Assicurazione.

Per le altre Sezioni il Contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Protezione Casa - Nota Informativa

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione II - Assicurazione Inagibilità dell'abitazione, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione III - Assicurazione Incendio del contenuto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione IV - Assicurazione Furto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 17;
- Sezione II - Assicurazione Inagibilità dell'abitazione - artt. 23, 24, 29, 30 e 32;
- Sezione III - Assicurazione Incendio del contenuto - artt. 38, 39, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 e 55;
- Sezione IV - Assicurazione Furto - artt. 61, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 e 75.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

14. Arbitrato

Per le Sezioni: III - Assicurazione Incendio del contenuto e IV - Assicurazione Furto, è prevista la facoltà sia per Europ Assistance che per l'Assicurato di nominare dei periti per la determinazione del danno. Si rinvia agli artt. 47 e 66 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Resta salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Fabio Carsenzuola



Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA.....	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INAGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE.....	4
SEZIONE III - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO.....	5
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE FURTO.....	8
COME RICHIEDERE ASSISTENZA.....	12

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: la persona fisica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Dimora abituale: quella corrispondente all'abitazione principale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno, di proprietà dell'Assicurato oppure goduta in locazione, situata in Italia e assimilabile ad una struttura residenziale.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato, e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Polizza, salvo il buon fine del pagamento. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..*

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comporta-*

re la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 6. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..

Art. 11. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

Art. 12. - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Europ Assistance ha il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 13. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 14. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono operanti dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello di decorrenza e **sono fornite fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.**

PRESTAZIONI

14.1 INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso alla dimora abituale o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.**

14.2 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere, dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;**

- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

14.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.

14.4 INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a trascinamento in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- negligenza dell'Assicurato.

14.5 INVIO DI UN TERMIDRAULICO NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.**

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

14.6 INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.**

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

14.7 INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni della dimora abituale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.**

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

14.8 INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.**

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

14.9 TRASLOCO

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto la dimora abituale dell'Assicurato fosse inagibile per un periodo

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

minimo di 30 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco **fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.

14.10 IMPRESA DI PULIZIA

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento, furto e atti vandalici compiuti dai ladri durante o nel tentativo di commettere il furto, la dimora abituale dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Art. 15. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione Assistenza è valida in Italia.

Art. 16. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione Assistenza i sinistri dipendenti o provocati da:

- dolo dell'Assicurato;
- alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, scioperi, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- provocati o dipendenti da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione;
- provocati o dipendenti da usura;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- avvenuti in locali adibiti ad ufficio, ad esercizio commerciale e ad attività industriali.

È inoltre escluso tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Art. 17. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la

possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 18. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE INAGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Mensilità: lo stipendio mensile netto come risultante dall'ultima busta paga dell'Assicurato al momento del sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 19. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- la persona fisica il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza nella sezione "Assicurato"

Art. 20. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance, nei limiti del massimale previsto all'art. "CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO", si obbliga a riconoscere all'Assicurato un indennizzo per l'inagibilità della dimora abituale dovuta ad uno degli eventi sotto riportati e che abbia colpito direttamente la dimora stessa:

- incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- guasti cagionati per ordine dell'autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento Assicurato;
- danni dovuti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali cau-

sato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini;

- danni dovuti da eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- danni dovuti ad eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- i danni dovuti a sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
- i danni da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Art. 21. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione Inagibilità dell'abitazione è valida in Italia.

Art. 22. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione Inagibilità dell'abitazione i danni causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, atti di vandalismo;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- pioggia limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero;

Sono inoltre esclusi:

- i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
- i danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
- i danni provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- i danni avvenuti in locali adibiti ad ufficio, ad esercizio commerciale e ad attività industriali.

Art. 23. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno;

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

b. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, effettuare una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure dandone avviso scritto tramite raccomandata A.R. ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Assicurazione Inagibilità dell'Abitazione" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- copia dell'ultima busta paga attestante la mensilità percepita nel caso l'Assicurato sia un lavoratore dipendente, oppure, copia della dichiarazione dei redditi nel caso l'Assicurato sia un lavoratore autonomo;
- ogni documentazione che attesti l'inagibilità dell'abitazione;
- copia della denuncia rivolta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'accaduto;
- tutta l'ulteriore documentazione utile alla gestione della pratica.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro stesso.

L'Assicurato, per la positiva definizione del sinistro, è tenuto ad inviare tempestivamente ad Europ Assistance, la documentazione attestante l'agibilità dell'abitazione.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 24. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance si obbliga a riconoscere all'Assicurato:

1. il 60% della mensilità retributiva nel caso in cui l'Assicurato stesso sia un lavoratore dipendente pubblico o privato.
Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità della dimora abituale e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;
2. il 60% del reddito dichiarato qualora l'Assicurato stesso sia un lavoratore autonomo.
Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità della dimora abituale e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;
3. un indennizzo pari ad Euro 500,00 per ogni mese di inagibilità della dimora abituale e fino ad un massimo di 12 mesi, qualora l'Assicurato al momento del sinistro non si trovi in una delle condizioni di cui ai punti 1. o 2.;

L'indennizzo del primo sinistro, pari ad una mensilità della retribuzione, verrà riconosciuto solo qualora siano trascorsi trenta giorni consecutivi dalla data in cui le Autorità competenti hanno dichiarato l'inagibilità della dimora abituale. Non saranno indennizzate le frazioni delle mensilità retributive.

Art. 25. - COLPA GRAVE

In deroga all'art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 26. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 c.c.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 27 - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili.

Art. 28. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato, di cui fa parte la dimora abituale assicurata, sia costruito in materiale incombustibile.

Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i sopralchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 29. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 30. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano

sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 31. - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
3. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. sono obbligatori per le parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'autorità giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 32. - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato se ne fa espressamente richiesta, ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari a tre mensilità retributive in base a quanto stabilito all'art. "CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO" che dovrebbero essere pagate in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 33. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, ocolta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto/beni assicurati: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, sopralci, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelevisivi, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione e/o nelle relative dipendenze, anche se in corpo separato; il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C..

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 34. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 35. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

35.1. INCENDIO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto della dimora abituale, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo** da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinata, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

35.2. RICORSO TERZI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00** di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge e il convivente more uxorio;
- i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

L'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

35.3. RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e **fino alla concorrenza di Euro 100.000,00**, dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

35.4. SPESE

Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:

- spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall'Assicurato, restando necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;**
- spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;**
- spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;**
- spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.**

Art. 36. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione Incendio del contenuto è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.

Art. 37. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione Incendio del contenuto i danni causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, atti di vandalismo;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

- g. precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- h. smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i. mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero;

Sono inoltre esclusi:

- j. i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- k. i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
- l. i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- m. i danni da fenomeno elettrico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, ecc.);
- n. i danni provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- o. i danni verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- p. i danni dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- q. i danni avvenuti in locali adibiti ad ufficio, ad esercizio commerciale e ad attività industriali.
- Sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti ad esclusione di quanto previsto al punto 35.4 "Spese" dell'art. 35 "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 38. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, effettuare una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure dandone avviso scritto tramite raccomandata A.R. ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Assicurazione Incendio del contenuto" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- copia della denuncia rivolta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'accaduto e l'importo approssimativo del danno.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro stesso;
- in caso di distruzione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di

ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;

- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 39. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per il contenuto, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a. Euro 15.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
- b. del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per: preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti.

Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s'intende abrogato. Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;

- c. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con la dimora abituale, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.

Art. 40. - BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 41. - COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 42. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 c.c.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 43. - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati facciano

parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili.

Art. 44. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato contenente i beni assicurati, sia costruito in materiale incombustibile.

Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 45. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'Assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 46. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 47. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 48. - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 49. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- **per il contenuto:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il

diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 50. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 51. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente/Assicurato si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art. 52. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 53. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 54. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti della Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Europ Assistance. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 55. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 56. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per la dimora sita al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dagli artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio".

SEZIONE IV - ASSICURAZIONE FURTO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto/beni assicurati: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglior qualità ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelegrafici, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione e/o nelle relative dipendenze, anche se in corpo separato; il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Estorsione: il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno tramite il costringimento, con violenza

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

o minaccia, a compiere taluni atti od omettere talune azioni, ai sensi dell'art. 629 del Codice Penale.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scippo: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 57. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 58. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

58.1. FURTO

Sono assicurati, **nei limiti di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo**, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali della dimora abituale e relative dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:

- con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dal paragrafo "Operatività dell'Assicurazione" della presente Sezione, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- con uso di chiavi false;
- con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. **L'Assicurazione vale sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo alla denuncia;**
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

- in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
- durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; **Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato dopo aver detratto uno scoperto del 10% del danno indennizzabile;**

Sono altresì assicurati, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali della dimora abituale e relative dipendenze in relazione a:

- furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, anche in servizio non continuativo e/o anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo;**
- rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- furto delle cose assicurate se portate dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. **Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la dimora abituale per sinistro e per anno assicurativo;**
- guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
 - ai beni assicurati;
 - **per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del 20% della somma assicurata;**
 - ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) **fino alla concorrenza di Euro 1.500,00.**
- scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno della dimora abituale dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata, per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di Euro 150,00 per il denaro.** **La garanzia è valida entro il territorio italiano, ed inoltre nei restanti stati europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 100,00 per sinistro.**

58.2. - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo,

cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;

- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 59. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione furto è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.

Art. 60. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione Furto:

- i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- i danni per smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora abituale dell'Assicurato contenenti gli enti assicurati - rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'art. "Limiti di indennizzo" della presente Sezione

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

ne, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del ventesimo giorno;

- f. i danni ai beni indicati in Polizza nella presente Sezione che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
- g. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- h. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- i. limitatamente alla garanzia prevista al punto k) dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione - scippo, rapina/estorsione - per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne;

Sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 61. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, effettuare una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto tramite raccomandata A.R. ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Assicurazione Furto" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- numero di Polizza;

- copia della denuncia rivolta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'accaduto e l'importo approssimativo del danno.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro stesso;

- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;

- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 62. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- a. di Euro 1.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi i preziosi) oggetti e servizi d'argenteria;
- b. del 50% della somma assicurata per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;
- c. del 20% della somma assicurata per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con la dimora abituale, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di Euro 200,00 per singolo oggetto;
- d. del 10% della somma assicurata per il denaro.

Art. 63. - AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo di quello liquidabile a termini di Polizza, per:

1. il rifacimento dei documenti di famiglia;
2. le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
3. le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito, **escluso il prelievo automatico e funzioni pos**, sottratte al titolare in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 64. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 65. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 66. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance

e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.** **Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

Art. 67. - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'Art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 68. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.

Art. 69. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 70. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente/Assicurato si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art. 71. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 72. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 73. - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

Art. 74. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Europ Assistance. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 75. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente Sezione.

Art. 76. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per la dimora sita al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dagli artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio".

Protezione Casa - Condizioni di Assicurazione

■ COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

Dall'Italia **800.083.752**

dall'Italia e dall'estero **02.58.24.56.72**

IMPORTANTE

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800069743 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Protezione Casa - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd **fini assicurativi**), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità (**fini commerciali**):

- 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante tutte le tecniche di comunicazione (posta cartacea, e-mail, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, app); il consenso le viene richiesto anche in adempimento alla normativa assicurativa di cui al Regolamento ISVAP 34/10 (art.15);

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai Punti 1) è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei servizi assicurativi.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³, a Santander.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso Europ Assistance Italia ed Europ Assistance Vai e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

L'opposizione al trattamento per finalità commerciali potrà riguardare anche solo le modalità automatizzate (telefonate senza operatore, email, sms, mms e fax) mediante le quali il trattamento viene posto in essere. In tal modo potrà continuare a ricevere le comunicazioni commerciali tramite i mezzi tradizionali (telefonate con operatore e posta cartacea).

Sui siti delle nostre Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

**Europ Assistance Italia S.p.A.**

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41
- www.europassistance.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro
12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e
C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con
decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del
2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle
Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al
Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla
direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**POLIZZA N.
FACSIMILE****Polizza Assicurativa - DANNI - Mod. 17151 - Protezione Casa****CONTRAENTE**

Cognome e Nome			
Indirizzo	Città	Cap	Prov.
Data nascita	Comune di nascita		Prov.
Codice fiscale	E-mail	Telefono	

DATI DI POLIZZA

decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata anni: 1	Frazionamento	Tacito rinnovo SI	Rata successiva	Pol. sostituita n°	Cod Prod	PdV	Denominazione
------------------------	----------------------	-------------------	---------------	----------------------	-----------------	--------------------	----------	-----	---------------

ASSICURATO

Cognome e Nome (se diverso dal Contraente)			
<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Altro	
Indirizzo Dimora Abituale	Città	Cap	Prov.

GARANZIE PRESTATE

Garanzie	Premio Imponibile annuo Euro	Imposte annue Euro	Premio annuo Lordo Euro
Assicurazione Assistenza	97,27	9,73	107,00
Assicurazione Inagibilità dell'abitazione	20,61	4,39	25,00
Assicurazione Incendio del contenuto	32,71	7,29	40,00
Assicurazione Furto	45,80	10,20	56,00
Totale	196,39	31,61	228,00

PREMIO

RAMI	Premio alla firma			Rate successive		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Assistenza 10,00%						
Perdite pecuniarie 21,25%						
Incendio 22,25%						
Altri danni ai beni 22,25%						

MODALITA' DI PAGAMENTO**SEPA (SDD) - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C**

Il Contraente dichiara di autorizzare Europ Assistance Italia S.p.A. (Creditor ID IT28Y00000080039790151) all'addebito sul proprio c/c corrispondente all'IBAN n. ".

Cod. Paese	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	Numero Conto Corrente

dell'importo MENSILE ANNUALE di Euro _____, salvo revoca comunicata alla Compagnia stessa. Il Contraente si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Il Contraente prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l'importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell'addebito. (8 settimane) Il riferimento mandato è uguale al numero di polizza

Il Contraente prende altresì atto che il premio di rinnovo verrà addebitato sullo stesso numero di conto corrente utilizzato per il pagamento della prima annualità di Polizza.

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 17152, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma del Contraente

Consenso al trattamento dei dati

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA e dei soggetti ivi indicati per fini assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia SpA.

Inoltre, con riguardo al trattamento per fini commerciali:

desidero ricevere offerte promozionali e partecipare a iniziative di Europ Assistance Italia (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 1 dell'informativa).

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di voler stipulare il presente Contratto e di accettare le Condizioni di Assicurazione

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; art. 2 "Altre Assicurazioni"; art. 3 "Decorrenza e durata dell'Assicurazione - pagamento del premio"; art. 4 "Rinnovo dell'Assicurazione"; art. 5 "Aggravamento del rischio"; art. 8 "Legge regolatrice del contratto e giurisdizione"; art. 10 "Anticipata risoluzione"; art. 11 "Recesso in caso di sinistro"; art.12 "Ispezione dei Beni Assicurati"; art. 14, 20, 35, 58 "Oggetto e operatività dell'Assicurazione/Oggetto dell'Assicurazione"; art. 16, 22, 37, 60 "Esclusioni"; art. 17, 23, 38, 61 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; art. 18 "Limitazione di responsabilità"; art. 24 "Criteri per la liquidazione del danno"; art. 27, 43 "Uso del fabbricato"; art. 28, 44 "Caratteristiche costruttive del fabbricato"; art. 33, 50, 69 "Esagerazione dolosa del danno"; Art. 39, 62 "Limiti di indennizzo"; art. 45, 64 "Forma dell'assicurazione"; art. 46, 65 "Assicurazione presso diversi assicuratori".

Firma del Contraente

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Modulo 7A/7B).

Firma del Contraente

Emessa in _____ il _____

Europ Assistance Italia S.p.A.**CIO Vittorio Santi - CCO Gianluca Zanini**

V. Santi
G. Zanini

A far corso dal 25 Maggio 2018 è applicabile il Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali: Europ Assistance Italia desidera fornire le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali secondo il nuovo formato richiesto dal Regolamento che sostituisce quello precedente reso ai sensi del Codice Privacy.

Cosa sono i dati personali e come vengono utilizzati da Europ Assistance Italia SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali?

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di prevenzione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragrupo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Inoltre Lei, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare²;

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁴ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le *finalità assicurative* e *commerciali* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁵.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo...) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati per sempre, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali".

Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia;
 - per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare i Suoi Dati personali presso Europ Assistance Italia;
 - per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali
- può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa

⁴ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁵ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.